

Pubblicato il 14/08/2019

N. 00434/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00320/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 320 del 2018, proposto da Domenico Alonzi e Stefania Rea, rappresentati e difesi dall'avvocato Jacopo Angelini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Collelongo, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- dell'ordinanza sindacale n. 7/2018 del 17.04.2018 prot. 1533, con cui si ordina ai ricorrenti “(...) occupanti senza titolo, di lasciare libera da animali, cose ed attrezzature varie la struttura sita in località “Casaline” in agro del Comune di Collelongo, individuata nel N.C.E.U. al Fg. 17 particelle nn. 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 165, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla notifica (...)”, nonché,
- di ogni altro atto precedente, presupposto, successivo o comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2019 la dott.ssa Maria Colagrande;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrenti, allevatori di bestiame, impugnano l'ordinanza del 17.4.2018 del Sindaco del Comune di Collelongo con la quale è stato loro intimato di lasciare libera da animali, cose ed attrezzature varie la struttura sita in località "Casaline" in agro del Comune di Collelongo, censita in catasto al foglio 17, particelle nn. 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 165, appartenenti al Comune e aventi destinazione originaria per uso camping.

Con il primo motivo deducono vizi di *violazione e falsa applicazione di legge - eccesso di potere per assoluta irragionevolezza e manifesta ingiustizia. Illogicità manifesta. Irragionevolezza - difetto di competenza e violazione degli artt. 50 e 54 TUEL L. 125/2008, nonché del D.Lgs. 5.2.2008.*

Il provvedimento di sgombero, finalizzato a recuperare la disponibilità di suoli appartenenti al patrimonio disponibile, sarebbe stato adottato dal Sindaco nell'esercizio di un potere di gestione riservato ai dirigenti *ex art. 107 del d.lgs. n. 267/2000* e diverso da quello demandatogli dagli articoli 50 e 54 del citato decreto in materia le ordinanze di necessità per ragioni di sanità, sicurezza e ordine pubblico; l'ordinanza impugnata implicherebbe inoltre l'esercizio di autotutela possessoria, cui potrebbe farsi ricorso, ai sensi dell'art. 823 c.c., solo per il recupero dei beni demaniali e quelli appartenenti al patrimonio indisponibile, mentre per i beni del patrimonio disponibile - come nel caso in decisione - il Comune disporrebbe degli ordinari rimedi a tutela della proprietà e del possesso.

Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano *eccesso di potere e violazione della L. 241/90: difetto di motivazione ex art. 3 L. 241/90, difetto di notifica dell'avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/90 e nullità del provvedimento ex art. 21 septies L.*

241/90. Il provvedimento sarebbe viziato perché il Comune non ha comunicato loro l'avvio del procedimento e perché non recherebbe le ragioni in fatto e in diritto che dovrebbero giustificarlo, limitandosi a riferire che i terreni sono occupati senza alcun titolo.

Il Comune di Collelongo ritualmente intimato non si è costituito.

All'udienza pubblica del 10 luglio 2019 la causa è stata assunta in decisione.

DIRITTO

Si controverte sull'illegittimità del provvedimento con il quale il Sindaco del Comune di Collelongo ha intimato lo sgombero di terreni di proprietà dell'Ente civico occupati *sine titulo* dai ricorrenti.

Deve preliminarmente esaminarsi la censura d'incompetenza il cui eventuale accoglimento non consentirebbe l'esame degli altri motivi di gravame (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 5/2015).

Il rilievo d'incompetenza è fondato.

Il provvedimento impugnato è infatti chiaramente finalizzato a recuperare in via definitiva la disponibilità di un bene di proprietà comunale ed esula pertanto dalle competenze attribuite al Sindaco, il cui potere di ordinanza è limitato a far fronte in via straordinaria, con provvedimenti immediati e temporanei, a stati di emergenza non altrimenti gestibili con gli strumenti amministrativi ordinari.

Manca inoltre all'atto in esame il contenuto d'indirizzo politico proprio degli altri provvedimenti di competenza sindacale ed è, al contrario, in esso chiaramente riconoscibile la natura di atto di amministrazione e conservazione del patrimonio dell'ente civico di stretta competenza dirigenziale, ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000.

In tal senso si è di recente espresso il Consiglio di Stato affermando il seguente principio: *la riforma della l. 8 giugno 1990, n. 142 e del d.lgs. n. 267/2000 ha comportato l'affermazione di un principio generale in ordine alla distinzione delle funzioni, tra quelle d'indirizzo politico e quelle di gestione dell'amministrazione pubblica, riservate queste ultime alle figure amministrativo-dirigenziali; considerato che l'attività di*

sgombero di proprietà comunali non ha il minimo contenuto "politico" trattandosi di attività di mera gestione, la competenza è propria del dirigente (Sezione VI n. 2520 del 26 aprile 2018).

L'accoglimento della censura di incompetenza comporta l'assorbimento degli altri motivi in quanto la valutazione del merito del provvedimento si risolverebbe in un giudizio sull'ulteriore attività amministrativa dell'organo competente (Cons. St., sez. V, 6 marzo 2001, n. 1253), la cui cognizione, ancorché meramente ipotetica, non è consentita ai sensi del comma 2 dell'art. 34 del codice del processo amministrativo.

Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato con conseguente rimessione della questione all'Autorità comunale competente.

Ragioni di equità, non essendo contestata l'occupazione *sine titulo* dei terreni oggetto dell'ordinanza di sgombero, giustificano la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Umberto Realfonzo, Presidente

Paola Anna Gemma Di Cesare, Consigliere

Maria Colagrande, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Maria Colagrande

IL PRESIDENTE
Umberto Realfonzo

IL SEGRETARIO